



Deliberazione giunta regionale n.626 del 15/11/2011

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore: 1 Sviluppo e promozione turismo

Oggetto:

PROGETTO DI LEGGE "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO". PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE. (CON ALLEGATI)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. la Regione Campania promuove lo sviluppo economico, nell'ambito dei principi costituzionalmente previsti di libertà d'impresa, anche attraverso l'organizzazione delle attività del sistema turistico regionale;
- b. la Regione favorisce l'innovazione e la competitività del sistema turismo chiamato a misurarsi con le attuali e mutate esigenze del mercato nazionale ed internazionale, e che sia, al tempo stesso, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria vigente;
- c. l'art. 117 della Costituzione, così come modificato a seguito della riforma del Titolo V introdotta dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, ha devoluto al potere legislativo esclusivo delle Regioni la materia del turismo;

CONSIDERATO CHE:

- a. la Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per la crescita della dimensione civile, culturale e sociale della persona, per la tutela delle ragioni identitarie della cultura delle comunità territoriali della Campania, per il rafforzamento di relazioni aperte e positive tra popoli e culture diverse, per il sostegno allo sviluppo di una dimensione economica sostenibile dei territori regionali;
- b. occorre, a tal fine, disciplinare l'organizzazione del sistema turistico della Regione Campania, definendo le competenze e l'attività della Regione e le funzioni riconosciute alle Autonomie degli Enti Locali ed agli altri organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo,
- c. all'uopo è stato predisposto il Progetto di legge regionale concernente "Organizzazione del Sistema Turistico", con l'annessa relazione illustrativa di accompagnamento;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Progetto di legge regionale "*Organizzazione del Sistema Turistico*", unitamente all'annessa relazione illustrativa di accompagnamento, allegati e parte integrante del presente atto;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo, prot. n. 16361/UDCP/GAB/UL;

PROPONE e la GIUNTA, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1. di approvare il Progetto di legge regionale "*Organizzazione del Sistema Turistico*", con l'annessa relazione illustrativa di accompagnamento che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante;
2. di trasmettere la presente deliberazione, quale proposta, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.



Assessorato al Turismo e Beni Culturali

Progetto di legge Organizzazione del Sistema Turistico

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TURISTICA

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1.	Principi e oggetto
Articolo 2.	Finalità

CAPO II COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 3.	Attribuzioni della Regione
Articolo 4.	Attribuzioni delle Province
Articolo 5.	Attribuzioni dei Comuni
Articolo 6.	Tavolo Istituzionale delle politiche turistiche

CAPO III ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI

Articolo 7.	Ambiti territoriali turistici omogenei
Articolo 8.	Sistemi turistici locali (STL)
Articolo 9.	Finalità dei STL
Articolo 10.	Costituzione dei STL
Articolo 11.	Procedimento di istituzione dei STL
Articolo 12.	Programma Annuale dei Servizi e della Attività dei STL
Articolo 13.	Attività di controllo ed obblighi dei STL
Articolo 14.	Revoca del riconoscimento dei STL

CAPO IV AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

Articolo 15.	Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania
Articolo 16.	Organi dell'agenzia
Articolo 17.	Consiglio di indirizzo dell'agenzia
Articolo 18.	Consiglio di Amministrazione dell'agenzia
Articolo 19.	Collegio dei revisori dell'agenzia
Articolo 20.	Personale dell'agenzia
Articolo 21.	Programma annuale di sviluppo turistico regionale
Articolo 22.	Procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

CAPO V ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Articolo 23.	Associazioni pro loco
Articolo 24.	Albi provinciali delle associazioni pro loco
Articolo 25.	Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'UNPLI

CAPO VI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA

Articolo 26.	Servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT)
Articolo 27.	Carta dei servizi
Articolo 28.	Carta dei diritti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I Disposizioni

Articolo 29.	Abrogazioni
Articolo 30.	Norma finanziaria

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

Principi e oggetto

1. La Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per la crescita della dimensione civile, culturale e sociale della persona, per la tutela delle ragioni identitarie della cultura delle comunità territoriali della Campania, per il rafforzamento di relazioni aperte e positive tra popoli e culture diverse, per il sostegno allo sviluppo di una dimensione economica sostenibile dei territori regionali.
2. La Regione Campania tutela i diritti del turista.
3. La Regione Campania promuove la dimensione economica dell'iniziativa, nell'ambito dei principi costituzionalmente previsti di libertà d'impresa, ai fini dell'organizzazione delle attività del sistema turistico regionale.
4. La presente legge disciplina l'organizzazione del sistema turistico della Regione Campania, definendo le competenze e l'attività della regione e le funzioni riconosciute alle autonomie degli enti locali e agli altri organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo, in raccordo con i principi di:
 - a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
 - b) integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;
 - c) unicità della responsabilità amministrativa;
 - d) sviluppo della cooperazione e del partenariato tra pubblico e privato.

Art. 2

Finalità

1. La Regione Campania interviene per:
 - a) definire e sostenere azioni volte al rafforzamento ed alla qualificazione del sistema turistico regionale e fondate sui principi della programmazione delle risorse, del coordinamento di politiche intersettoriali e della integrazione delle politiche settoriali con quelle generali di sviluppo riguardanti la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, lo sviluppo rurale e la promozione dei prodotti tipici, la formazione e la qualificazione delle risorse umane, la piena fruizione delle risorse materiali e immateriali disponibili;
 - b) sostenere la crescita della competitività del sistema turistico regionale e dei sistemi locali;
 - c) definire politiche di valorizzazione coordinata delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando il patrimonio dell'ambiente, dei beni culturali, delle tradizioni locali, nonché delle produzioni agricole, enogastronomiche e artigianali tipiche dei territori regionali;
 - d) promuovere e consolidare l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi dei territori regionali;
 - e) valorizzare e incentivare il sistema delle autonomie locali, il sistema delle imprese e delle autonome espressioni associative nell'ambito delle comunità territoriali ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica sui territori regionali;
 - f) promuovere la costituzione di club di prodotto;

- g) promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale e dei prodotti e servizi turistici;
- h) favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale, attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico;
- i) promuovere azioni di formazione professionale volte alla qualificazione degli operatori e di alta formazione a servizio del complessivo comparto turistico;
- j) favorire lo sviluppo di servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche e nella garanzia di efficace assistenza globale al turista;
- k) riconoscere l'assistenza e la tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del consumatore.

CAPO II COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 3 *Attribuzioni della regione*

1. La regione esercita le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
 - a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche di interesse regionale;
 - b) promozione e valorizzazione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo campano, del suo patrimonio di risorse e prodotti;
 - c) riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali (STL) in coerenza con il Piano Territoriale Regionale (PTR) e correlata vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività degli stessi, di cui all'articolo 13;
 - d) tutela dei diritti degli utenti dei servizi turistici campani;
 - e) istituzione e regolamentazione del servizio di informazione e accoglienza turistica (IAT), in collaborazione, se presenti, con le associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
 - f) incentivazione dell'offerta turistica regionale, in ordine alla realizzazione, riqualificazione ed ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese;
 - g) determinazione e regolamentazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico, che siano migliorativi dei livelli minimi previsti dalla normativa nazionale;
 - h) vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
 - i) organizzazione e sviluppo di un sistema informativo turistico regionale, per il coordinamento della raccolta dati per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
 - j) organizzazione dell'osservatorio regionale sul turismo, ai fini di una puntuale conoscenza delle dinamiche evolutive dei mercati turistici regionali;
 - k) regolamentazione in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative.

2. La Giunta regionale, in particolare, provvede, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di riferimento, all'approvazione dell'atto di indirizzo dello sviluppo turistico regionale annuale, che viene proposto dall'assessore regionale delegato in materia di turismo entro il precedente 28 febbraio.
3. La Giunta regionale, in particolare, provvede, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, all'approvazione del programma annuale di sviluppo turistico regionale, di cui all'articolo 20.

Art. 4

Attribuzioni delle province

1. Le province esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
 - a) partecipazione alla formazione dell'atto di indirizzo dello sviluppo turistico regionale annuale;
 - b) promozione dei STL, anche attraverso la partecipazione agli stessi;
 - c) attuazione delle procedure amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo;
 - d) tenuta degli albi delle associazioni pro loco, nonché assegnazione ed erogazione di contributi alle medesime associazioni e all'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI).

Art. 5

Attribuzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:
 - a) promozione dei STL, anche attraverso la partecipazione agli stessi;
 - b) attivazione delle strutture di informazione e di accoglienza turistica (IAT);
 - c) armonizzazione dell'erogazione di servizi pubblici, degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in funzione delle esigenze dei flussi turistici;
 - d) organizzazione dei servizi turistici di base relativi all'accoglienza;
 - e) attuazione delle procedure amministrative in materia di strutture ricettive;
 - f) trasmissione dei dati relativi all'offerta turistica disponibile sul territorio comunale alle strutture di IAT.

Art. 6

Tavolo Istituzionale delle politiche turistiche

1. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche è composto dall'assessore regionale delegato in materia di turismo che lo presiede, dagli assessori regionali delegati nelle materie di cultura, rapporti con gli enti locali, trasporti, ambiente e agricoltura, da un rappresentante per ciascun STL e da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
2. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche è istituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche svolge un'attività di natura consultiva in relazione agli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, che l'assessore regionale delegato in materia di turismo sottopone per il parere consultivo.

CAPO III ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI

Art. 7

Ambiti territoriali turistici omogenei

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, individua gli ambiti territoriali turistici omogenei.
2. L'ambito territoriale turistico omogeneo è coerente con le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale.
3. L'ambito territoriale turistico omogeneo è un'area delimitata del territorio della regione, al cui interno il sistema turistico locale di cui all'articolo 8 costituisce strumento per lo sviluppo dell'economia turistica.

Art. 8

Sistemi turistici locali (STL)

1. Si definiscono sistemi turistici locali (STL) le forme associative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica di un determinato ambito turistico territoriale omogeneo, prioritariamente attraverso l'organizzazione, la qualificazione e l'innovazione dei prodotti e dei servizi turistici, nonché attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei rispettivi territori e delle destinazioni turistiche.
2. I STL operano all'interno degli ambiti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dalla presenza di un'offerta turistica integrata delle eccellenze del patrimonio turistico, culturale ed ambientale, dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'enogastronomia e dell'artigianato locale.
3. La Giunta regionale provvede al riconoscimento dei STL, per realizzare azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale e per rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare e ottimizzare le risorse disponibili.

Art. 9

Finalità dei STL

1. I STL, nell'ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della regione, promuovono:
 - a) lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
 - b) la più efficace organizzazione dei servizi dell'accoglienza;
 - c) la definizione del programma di promozione turistica relativa all'ambito territoriale di riferimento;
 - d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento della qualità dei servizi turistici dell'accoglienza, dell'accesso e della ricettività gestiti da soggetti pubblici o privati;
 - e) l'attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al sistema;
 - f) l'inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali a fini turistici, all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
 - g) il sostegno dell'attività e dei processi d'integrazione tra soggetti pubblici o privati nell'ambito del settore turistico;

- h) la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono coerenti con l'atto di indirizzo dello sviluppo turistico regionale annuale.

Art. 10

Costituzione dei STL

1. La costituzione dei STL è conclusa obbligatoriamente entro centoventi giorni dall'individuazione degli ambiti territoriali turistici omogenei, dalle province, dai comuni oppure dalle unioni di comuni insistenti all'interno dell'ambito di riferimento.
2. Per ogni ambito territoriale turistico omogeneo è possibile la costituzione di un solo STL.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che gli enti ivi elencati abbiano avviato il procedimento di costituzione dei STL, la regione, in raccordo con le province, i comuni e le unioni di comuni insistenti nei rispettivi ambiti territoriali turistici omogenei, promuove ogni utile iniziativa al fine della costituzione dei STL all'interno degli AATTOO.
4. I STL sono costituiti da soggetti di natura pubblica e privata che recano come finalità della propria attività la valorizzazione e lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato.
5. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla regione il riconoscimento di STL.
6. Ai STL possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico, le associazioni o consorzi di soggetti privati o pubblico e privato operanti nel settore turistico, che abbiano sede oppure esercitino le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.
7. La scelta della forma associativa, delle modalità d'intesa e della governance del STL è lasciata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, i quali la individuano e la disciplinano nel rispetto della normativa vigente.
8. Le forme associative o gli accordi che disciplinano il distretto del STL prevedono un'adeguata ponderazione dei voti a favore dei soggetti pubblici per quelle materie in cui risulta prevalente l'interesse pubblico.

Art. 11

Procedimento di istituzione dei STL

1. Ai fini del riconoscimento dei STL, il promotore del STL presenta apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di turismo corredata da:
 - a) elenco dei soggetti costituenti e aderenti ai STL;
 - b) atto costitutivo del STL;
 - c) documento strategico di sviluppo turistico del STL.
2. La Giunta regionale delibera il riconoscimento dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 12

Programma Annuale dei Servizi e delle Attività dei STL

1. Il programma annuale dei servizi e delle attività dei STL contiene i seguenti elementi:
 - a) analisi dell'ambito territoriale di riferimento, nonché degli strumenti di pianificazione e progetti di sviluppo in corso o in via di definizione;
 - b) piano di gestione dei servizi dell'accoglienza;
 - c) finanziamenti attivati e/o programmati nell'ambito territoriale turistico omogeneo;

- d) linee di intervento e dettaglio delle attività;
 - e) obiettivi perseguiti e risultati attesi;
 - f) sostenibilità di ciascun intervento;
 - g) connessione tra le proposte del STL e gli interventi già previsti da altri soggetti istituzionali;
 - h) piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento;
 - i) cronoprogramma delle attività.
2. Il programma annuale dei servizi e delle attività dei STL è approvato dal STL in coerenza con l'atto di indirizzo dello sviluppo turistico regionale entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento ed è trasmesso alla regione entro trenta giorni successivi dalla sua approvazione.

Art. 13

Attività di controllo e obblighi dei STL

1. La regione svolge funzioni di verifica della coerenza dei programmi dei servizi e delle attività dei STL in relazione all'atto di indirizzo dello sviluppo turistico regionale annuale.
2. La regione svolge funzioni di controllo sull'attuazione del programma dei servizi e delle attività dei STL.
3. La regione dispone specifiche attività di controllo, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari ed economici, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, ogni STL, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta annualmente alla Regione Campania una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredata da rendiconto di ordine finanziario e contabile.

Art. 14

Revoca del riconoscimento dei STL

1. Su proposta dell'assessore regionale delegato nella materia del turismo, la Giunta regionale revoca il riconoscimento dei STL nei seguenti casi:
 - a) mancato svolgimento della propria attività;
 - b) accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive, oppure comportamenti e attività che contravvengono alle stesse;
 - c) difformità delle attività realizzate rispetto al piano di sviluppo presentato;
 - d) irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
 - e) recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti il STL;
 - f) sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.
2. In caso di revoca del riconoscimento del STL, le finalità di sua competenza sono perseguite dalla regione, che individua le forme di coinvolgimento, d'intesa con gli enti locali, dei soggetti pubblici e le associazioni o consorzi di soggetti privati o pubblico e privati.

CAPO IV
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL
TURISMO E DEI BENI CULTURALI DELLA CAMPANIA

Art. 15

Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania

1. È istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, di seguito denominata agenzia, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. Lo statuto dell'agenzia è approvato con deliberazione di Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'agenzia è preposta allo svolgimento di attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della regione, a supporto delle finalità di cui alla presente legge e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale e delle direttive espresse dalla Giunta regionale.
4. L'agenzia, in particolare, è impegnata nell'organizzazione di ogni attività e iniziativa, in Italia e all'estero, volte a favorire la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia dei relativi interventi in raccordo con i STL.
5. L'agenzia, presenta il piano annuale di sviluppo turistico regionale e attua le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.
6. Per le finalità di cui al comma 5, l'agenzia provvede a:
 - a) promuovere la cultura della tutela dei diritti del turista;
 - b) programmare e realizzare campagne promozionali, attività e iniziative di comunicazione necessarie allo svolgimento di azioni finalizzate alla promozione del turismo e dei beni culturali della regione;
 - c) organizzare la partecipazione a fiere nazionali e internazionali del settore turismo e di altri settori affini, che siano finalizzate alla promozione in Italia e all'estero della ricchezza dell'offerta del turismo, anche collegata al patrimonio culturale della regione;
 - d) coordinare a livello regionale l'attività degli IAT, garantendo la messa a sistema della rete di informazione, assicurando omogeneità di funzioni, riconoscibilità, servizi, informazioni e diffusione di materiale informativo, secondo le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui all'articolo 25;
 - e) gestire le attività dei club di prodotto nell'ambito delle politiche turistiche regionali;
 - f) svolgere attività di promozione e marketing territoriale in relazione alle eccellenze del sistema turistico campano, anche attraverso il raccordo delle azioni dei singoli STL;
 - g) assicurare il monitoraggio costante del sistema turistico della Campania, con il compito di:
 - 1) quantificare e qualificare, anche per tipologia, i flussi turistici che interessano il territorio regionale;
 - 2) verificare le variazioni quali-quantitative dei servizi offerti dal sistema turistico regionale;
 - 3) verificare l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica;
 - 4) rilevare disservizi e reclami segnalati dagli utenti;

- 5) eseguire indagini conoscitive finalizzate alla verifica della qualità dei servizi turistici erogata e percepita dagli utenti;
 - 6) fornire supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti riguardanti l'offerta turistica;
 - 7) proporre alla regione l'attuazione di interventi correttivi di marketing in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale e internazionale.
7. Le analisi e gli studi eseguiti formano oggetto di un rapporto annuale, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della regione, nonché di relazioni trimestrali che sono trasmesse alla struttura regionale competente in materia di turismo e al Consiglio regionale.
 8. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 9. I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'agenzia, comprensivi della relazione del collegio dei revisori, sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 16

Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia:
 - a) il consiglio di indirizzo;
 - b) il direttore generale;
 - c) il collegio dei revisori.

Art. 17

Consiglio di indirizzo dell'agenzia

1. Il consiglio di indirizzo dell'agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) assessore delegato in materia di turismo con funzioni di presidente;
 - b) due esperti nel settore turistico da individuare tra due terne di candidati designate rispettivamente dall'Unione regionale delle camere di commercio e dalle associazioni di categoria del settore turistico facenti riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
2. Il consiglio di amministrazione resta in carica per lo stesso periodo di durata del Presidente della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina.
3. La partecipazione al consiglio di amministrazione è a titolo gratuito
4. Alle riunioni del consiglio di indirizzo partecipa, con funzione consultiva, su invito del Presidente, il direttore generale dell'agenzia. Il consiglio di indirizzo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.
5. Al Consiglio di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) indica le linee programmatiche in base alle quali il direttore generale elabora il piano esecutivo annuale. Dette linee programmatiche devono essere coerenti con gli indirizzi dettati dalla pianificazione strategica regionale;
 - b) esprime, entro un mese dal ricevimento, un parere sui bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'agenzia redatti dal direttore generale.

Art. 18

Direttore generale dell'agenzia

1. Il direttore generale dell'agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta del assessore delegato in materia di turismo e beni culturali ed è scelto tra i soggetti iscritti nel

ruolo del personale dirigente della P.A. ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
 - b) comprovata professionalità ed esperienza almeno triennale in materia turistica e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il direttore generale resta in carica per tre anni e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima.
3. Il direttore generale:
- a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia;
 - b) redige lo statuto dell'agenzia da trasmettersi alla regione per l'approvazione;
 - c) propone, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti di indirizzo dello sviluppo turistico regionale, il piano esecutivo delle attività dell'Agenzia, da trasmettere alla Giunta Regionale per la necessaria approvazione;
 - d) redige i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, da trasmettersi alla regione per l'approvazione;
 - e) provvede ad acquisti, alienazioni, accettazione di donazioni;
 - f) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia;
 - g) svolge ogni altra attività prevista dallo statuto;
 - h) trasmette alla giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sulle attività dell'agenzia..

Art. 19

Collegio dei revisori dell'agenzia

1. Il collegio dei revisori dell'agenzia, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo.
2. I revisori restano in carica per tre anni e conservano tale carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di una volta consecutiva.
3. Il collegio dei revisori provvede a:
 - a) esprimere parere sulle proposte di bilancio preventivo, di variazione di bilancio e di conto consuntivo dell'agenzia;
 - b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - c) riferire alla regione su gravi irregolarità di gestione;
 - d) verificare con cadenza trimestrale la situazione di cassa dell'agenzia;
 - e) predisporre la relazione che accompagna il bilancio consuntivo e revisionale;
 - f) svolgere ogni altro compito ad esso attribuito dallo statuto.
4. Gli atti del collegio dei revisori sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 20
Personale dell'agenzia

1. La Giunta regionale, su proposta del direttore generale, approva la dotazione organica dell'agenzia.
2. La dotazione organica dell'agenzia è composta dal personale regionale, che, previa intesa con il competente ufficio regionale alle risorse umane, faccia richiesta di trasferimento.
3. Eventuali esigenze di integrazione della dotazione organica dell'agenzia sono soddisfatte in via prioritaria mediante trasferimento definitivo di personale inquadrato nei ruoli della regione. Se sono necessarie ulteriori dotazioni di personale, si provvede al reclutamento mediante pubblici concorsi indetti dalla Giunta regionale medesima.

Art. 21
Programma annuale di sviluppo turistico regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo e in coerenza con il bilancio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale di sviluppo turistico della regione, in coerenza con l'atto di indirizzo dello sviluppo turistico regionale.
2. Il programma annuale di sviluppo turistico regionale comprende il piano esecutivo delle attività dell'agenzia ed i programmi annuali dei servizi e delle attività proposti dai STL.
3. Con lo stesso atto, la Giunta stabilisce le risorse destinate al sostegno del piano annuale dell'agenzia e dei programmi annuale dei servizi e delle attività dei STL.

Art. 22
Procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Le procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono portate a compimento con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti enti..
3. Il personale dei disciolti enti di cui al comma 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito alla regione, mantenendo il trattamento giuridico ed economico in godimento.

CAPO V ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 23 *Associazioni pro loco*

1. La Regione Campania valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse e autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano.

Art. 24 *Albi provinciali delle associazioni pro loco*

1. È istituito presso ciascuna provincia l'albo provinciale delle associazioni pro loco.
2. Le modalità di gestione dell'albo e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione saranno disciplinati da specifico regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 *Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'UNPLI*

1. Le province, nei limiti delle risorse attribuite dalla regione, incentivano le attività delle associazioni pro loco e dell'UNPLI con contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale per il turismo e di quella del STL di riferimento secondo le modalità stabilite da apposito regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E DIRITTI DEL TURISTA

Art. 26 *Servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT)*

1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT) svolgono le attività di informazione e accoglienza turistica, assicurando i seguenti servizi essenziali:
 - a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale;
 - b) informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
 - c) informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
 - d) collaborazione alla raccolta e trasmissione dei dati richiesti dai STL e dagli enti pubblici territoriali e dalla regione;
 - e) assistenza al turista e prenotazione dei servizi turistici locali.

2. La Giunta regionale definisce con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la costituzione dei IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, per garantirne l'omogeneità, la continuità e la qualità nel territorio regionale. E' garantita l'istituzione dei servizi IAT presso le principali porte di accesso al territorio della Regione Campania.
3. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.

Art. 27

Carta dei servizi

1. Per aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici sul territorio regionale è adottata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la carta dei servizi turistici.
2. La carta definisce il livello essenziale dei servizi che devono essere garantiti, le relative modalità, gli standard di qualità e le sanzioni.
3. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).

Art. 28

Carta dei diritti

1. Per definire l'ambito delle tutele che il sistema turistico regionale è tenuto a garantire, nelle sue articolazioni delle competenze di cui alla presente legge, è adottata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la carta dei diritti del turista.
2. La carta definisce e riconosce i diritti essenziali che sono garantiti al turista come consumatore e fruitore di prodotti e servizi del territorio.
3. La carta indica le modalità di esercizio e le corrispondenti tutele dei diritti

Art. 29

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 9 novembre 1974, n.61 (Istituzione Albo regionale delle Associazioni pro-loco);
 - b) legge regionale 9 novembre 1974, n. 62 (Istituzione dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida);
 - c) legge regionale 3 agosto 1982, n. 45 (Interventi per l'incremento, la promozione ed il rilancio del movimento turistico in Campania);
 - d) legge regionale 3 agosto 1982, n. 47 (Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e con legge regionale 1° settembre 1981, n.65, in materia di turismo);
 - e) legge regionale 29 marzo 1984, n. 24 (Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere);

- f) legge regionale 25 agosto 1987, n. 37 (Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania-Istituzione delle Aziende di promozione turistica);
- g) legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo);
- h) legge regionale 25 gennaio 1995, n. 3 (Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 7 dicembre 1993, n.41, concernente l'assetto normativo degli Enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo);
- i) legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco.

Art. 30

Norma finanziaria

1. Al finanziamento del sistema integrato di interventi concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:
 - a) risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;
 - b) risorse statali;
 - c) risorse regionali;
 - d) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
2. Per l'anno 2012 la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. nei ruoli del personale della Giunta Regionale, nonché gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, è assicurata dalle risorse appostate sulla U.P.B. 2.9.26 per un importo complessivo di euro 12.775.000,00 e destinate al finanziamento dei predetti enti.
3. Per gli anni successivi, sempre per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si farà fronte alla spesa destinata alle associazioni pro-loco ed all'UNPLI, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale, utilizzando le risorse di cui alla U.P.B. 2.9.26, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

RELAZIONE

L'elaborazione del presente Progetto di Legge nasce dall'intento di riorganizzare la governance del "sistema turistico campano", definendo ruoli, funzioni e competenze propri delle istituzioni e degli attori locali coinvolti.

La Regione deve, infatti, dotarsi di uno strumento agile e in grado di favorire l'innovazione e la competitività del sistema turismo chiamato a misurarsi con le attuali e mutate esigenze del mercato nazionale ed internazionale, e che sia, al tempo stesso, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Il testo innova il tessuto normativo esistente e legifera in ossequio alla formulazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

I caratteri innovativi contenuti nel Progetto di legge consistono nella integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, in ossequio al principio di sussidiarietà.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale è, inoltre, incentivato lo sviluppo della cooperazione e del partenariato tra pubblico e privato.

E' un testo snello, articolato in un solo Titolo e costituito da 30 articoli, che definisce le competenze degli enti pubblici, attua il decentramento, vara l'Agenzia regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania e prevede il rafforzamento dei livelli di qualità.

Tra le principali finalità del Progetto di legge, illustrate nel Titolo intitolato "Organizzazione Turistica", vi è la promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo campano, del suo patrimonio di risorse e prodotti, il miglioramento della qualità dell'accoglienza dell'assistenza e della tutela dei visitatori, il potenziamento delle informazioni e dell'assistenza rese agli utenti dei servizi turistici, la programmazione, il coordinamento e il controllo delle attività e delle iniziative turistiche di interesse regionale.

L'articolato disciplina, nel rispetto dei principi di sussidiarietà nei rapporti con gli enti locali, l'organizzazione turistica, con riferimento alle funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.

Alle Province, spetta la partecipazione alla formazione dell'Atto di Indirizzo dello Sviluppo Turistico Regionale Annuale, la promozione dei STL, anche attraverso la partecipazione agli stessi, l'attuazione delle procedure amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo e la tenuta degli albi delle associazioni pro loco, nonché l'erogazione di contributi alle medesime associazioni e all'UNPLI.

Altrettanto rilevanti sono le competenze attribuite ai Comuni, i quali esercitano le proprie funzioni in materia di turismo, provvedendo alla promozione dei STL, anche attraverso la partecipazione agli stessi, all'attivazione delle strutture di informazione e di accoglienza turistica (IAT); armonizzano l'erogazione di servizi pubblici, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in funzione delle esigenze dei flussi turistici; organizzano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza; attuano le procedure amministrative in materia di strutture ricettive; trasmettono agli uffici di informazione ed accoglienza turistica i dati relativi all'offerta turistica disponibile sul territorio comunale.

Restano riservate alla Regione, le funzioni di programmazione di indirizzo e coordinamento, anche mediante la definizione dei sistemi turistici locali e la relativa regolamentazione e vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività degli stessi, la determinazione di standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti nel settore turistico.

Alla Regione spetta il compito di stesura di una Carta dei Servizi per la tutela dei diritti degli utenti dei servizi turistici campani e la istituzione e regolamentazione del servizio di informazione e accoglienza turistica (IAT), in collaborazione, ove presenti, con le Associazioni di Categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale; l'organizzazione e lo sviluppo dell'Osservatorio Regionale sul Turismo, ai fini di una puntuale conoscenza delle dinamiche evolutive dei mercati turistici regionali; la regolamentazione in materia di gestione del demanio

marittimo con finalità turistico ricreative e la regolamentazione in materia di accesso alle professioni turistiche.

La Regione ha, inoltre, i poteri di vigilanza e di controllo sulla qualità dei servizi turistici offerti.

Il progetto di legge propone, altresì, il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche, composto dall'Assessore Regionale delegato nella materia del turismo che lo presiede, dagli assessori regionali delegati nelle materie di cultura, rapporti con gli enti locali, trasporti, ambiente e agricoltura, da un rappresentante per ciascun STL e da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale

Il Tavolo Istituzionale delle Politiche Turistiche svolge un'attività istituzionale di natura consultiva in relazione agli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, che l'Assessore Regionale delegato in materia di Turismo sottopone per il parere consultivo.

L'articolato riforma gli attuali strumenti della promozione turistica regionale attraverso il superamento del sistema caratterizzato dall'articolazione in maniera diffusa sul territorio di organi quali gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Soggiorno, mediante la creazione di un'unica Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, che concorre allo svolgimento di attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo e dei beni culturali della Regione, a supporto delle finalità della legge e nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale e delle direttive espresse dagli organi di indirizzo della Regione.

L'Agenzia concorre, attraverso la presentazione del proprio piano annuale di sviluppo, alla programmazione annuale dello sviluppo turistico regionale e attua le strategie e le politiche di marketing territoriale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

La struttura dell' Agenzia si articola attraverso i seguenti organi:

- a) il Consiglio di indirizzo;
- b) il Direttore Generale
- c) il Collegio dei Revisori.

Ruolo innovativo è attribuito ai Sistemi Turistici Locali intesi come forme associative rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica di un determinato Ambito Turistico Territoriale Omogeneo, prioritariamente attraverso l'organizzazione, la qualificazione e l'innovazione dei prodotti e dei servizi turistici, nonché attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione dei rispettivi territori e delle destinazioni turistiche.

La Regione provvede al riconoscimento dei STL, al fine di realizzare azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale ed al fine di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare e ottimizzare le risorse disponibili.

I STL perseguono le finalità ad essi attribuiti dal presente progetto di legge favorendo lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche, organizzando i servizi dell'accoglienza e promuovendo tutti gli interventi volti a migliorare l'offerta turistica complessivamente intesa.

Il progetto di legge prevede, infine, una disposizione contenente le norme abrogate e una disposizione che dà atto della copertura finanziaria del medesimo.

RELAZIONE TECNICA ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania Articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28/03/2000, n. 76”, in ordine al progetto di legge regionale recante “Organizzazione del sistema turistico”.

In merito al progetto di legge regionale di cui all’oggetto, così come richiesto dagli artt. 25 e 26 della L.R. 7/2002, si rappresenta quanto segue.

La legge proposta disciplina l’organizzazione del sistema turistico della Regione Campania, definendo competenze e attività della Regione e le funzioni riconosciute alle autonomie locali e agli altri organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo. Istituisce i Sistemi Turistici Locali e l’Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania; attribuisce alla competenza della Regione la programmazione annuale in materia di sviluppo turistico; definisce lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende di promozione turistica; trasferisce alle Province le competenze in ordine alla gestione degli Albi delle Associazioni Pro Loco ed alla erogazione dei contributi per il sostegno delle attività di queste ultime e dell’UNPLI.

Il maggiore impatto economico derivante dall’approvazione del presente disegno di legge deriva dal sostegno a carico della Regione del “Programma annuale di Sviluppo Turistico Regionale” disciplinato dall’art. 21 del testo proposto. Il Programma comprende il Piano Esecutivo delle Attività dell’Agenzia regionale ed i Programmi dei Servizi e delle Attività dei STL.

Ai sensi del citato art. 21, la Giunta Regionale determina annualmente le risorse destinate al sostegno del Piano annuale dell’Agenzia e dei Piani annuali dei STL; per questi ultimi, è facoltà della Giunta Regionale destinare risorse nella misura massima del 50 per cento dell’importo complessivo del piano, nei limiti delle disponibilità stanziato nel bilancio regionale dell’anno di riferimento.

Si farà fronte alla spesa in questione con risorse provenienti da fondi dell’Unione Europea, da fondi statali, da risorse regionali e da risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico e privato.

Per quanto riguarda le risorse regionali, tenendo presente il costo attuale degli enti turistici ammonta ad euro 12.775.000,00, le stesse potranno essere reperite in prima istanza dalle economie derivanti dall’attuazione del nuovo assetto organizzativo previsto dalla legge, così come di seguito indicato.

Riguardo la quantificazione degli oneri per il funzionamento dell'Agenda Regionale per la Promozione del Turismo e dei Beni Culturali della Campania, di nuova istituzione, occorre partitamente considerare gli oneri relativi alla gestione e funzionamento della sede e gli oneri relativi al personale.

Quale sede dell'Agenda si prevede di utilizzare uno degli immobili di proprietà regionale, tra le sedi già in uso da parte degli uffici della Giunta Regionale. Lo stanziamento attualmente disponibile in Bilancio per le spese di funzionamento delle 20 sedi di Enti e Aziende è pari a circa € 5.300.000,00 (*differenza tra le spese del personale e l'appostato in bilancio*). Lo stanziamento medio, appostato esclusivamente per tale tipologia di spesa nel Bilancio di un'Agenda Regionale (si è considerata, a titolo di esempio, Arcadis) ammonta a circa € 1.500.000,00. In tale voce rientrano i costi per locazioni, fitti, utenze, manutenzioni, compensi per gli amministratori e per i Collegi dei Revisori dei Conti, ecc. La legge di cui si propone l'approvazione prevede espressamente la gratuità dell'incarico affidato a tutti i membri del Consiglio di Indirizzo e un solo direttore generale che sostituirà tutti gli attuali amministratori degli Enti e delle Aziende; l'unico Collegio dei revisori prenderà il posto di 20 tra collegi e revisori unici attualmente necessari per il funzionamento degli Enti turistici.

Il personale da assegnare all'Agenda è di esclusiva provenienza dai ruoli regionali. Seppure in mancanza della previsione di una dotazione organica per l'Agenda, che sarà approvata solo successivamente dalla Giunta Regionale, non si ritiene che relativamente a tale voce di spesa possa determinarsi un onere aggiuntivo, per le argomentazioni che seguono.

Il personale che transiterà nel ruolo della Regione con lo scioglimento degli Enti turistici regionali (EE.PP.TT. ed AA.AA.C.S.T.) ammonta attualmente a complessive 119 unità, di cui 11 dirigenti, 56 Cat. D, 39 cat. C, 13 cat. B; oltre ai citati dipendenti di ruolo risultano in forza agli enti turistici 4 L.S.U e 6 comandati dalla giunta regionale. Gli Enti turistici sono enti autonomi ma a totale finanza derivata dalla Regione; la spesa complessiva ad oggi sostenuta (dagli enti, ma indirettamente a carico della regione) è pari a circa 6,4 MEuro, comprendenti tutti gli oneri ordinari e previdenziali, cui vanno aggiunti circa € 465.000,00 per oneri relativi al personale che ha usufruito dei benefici della risoluzione consensuale del rapporto, nonché circa € 230.000,00 per il personale in comando. A tale personale, vanno infine aggiunti gli oneri relativi a collaboratori esterni, consulenti, personale stagionale e lavoratori interinali, il cui ammontare complessivo ad oggi è pari a circa € 360.000,00. L'intera spesa trova attualmente copertura all'interno del Bilancio regionale, nell'ambito delle spese obbligatorie, seppure non tra i costi del personale della Giunta,

ma a valere sulla U.P.B. 2.9.26 assegnata alle competenze del Settore Sviluppo e Promozione Turismo.

E' evidente che attraverso il nuovo disegno normativo, a fronte di uno stanziamento nel bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario di importo pari a quello per l'anno in corso, si possa determinare una rilevante economia di spesa, da destinare, una volta entrata a regime la legge, al finanziamento delle attività di promozione turistica.

Lo scioglimento di 20 Enti Turistici e la sostituzione ad essi di un'unica Agenzia consentiranno inoltre la realizzazione di un'operazione di forte razionalizzazione con evidenti effetti di economicità dell'azione amministrativa.

Il conferimento all'Agenzia di compiti e funzioni oggi ripartiti tra i diversi enti turistici, unito all'assolvimento da parte di questa di compiti ordinari di istituto prima in capo ai molteplici uffici degli enti autonomi di cui si dispone la soppressione, permette di razionalizzare le risorse umane e finanziarie da mettere a disposizione dell'Agenzia, consentendo la previsione di una dotazione organica drasticamente ridotta rispetto all'attuale numero di dipendenti in servizio presso gli enti strumentali, nonché una gestione più efficiente delle risorse per il funzionamento della nuova Agenzia, con un'unica sede, unico rappresentante legale, unico Collegio dei Revisori.

Il personale che transiterà dagli enti soppressi nei ruoli regionali sarà in parte destinato al funzionamento della nuova Agenzia, in parte ad altre attività istituzionali. In proposito si ritiene possa essere assolto l'obbligo imposto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 che prevede in relazione all'ambito prioritario di intervento della "razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici", la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia.

A ciò si aggiunga il risparmio più evidente derivante dai costi per personale esterno.

Con riguardo al Capo V dedicato alle Associazioni Pro Loco e, in particolare, agli oneri necessari all'attuazione del disposto dell'art. 25, relativo alla assegnazione di contributi per le medesime associazioni e per l'UNPLI, si rappresenta che anche in questo caso si potrà far fronte in prima istanza con quota parte delle economie derivanti dall'attuazione della presente legge.

Alla luce di quanto sopra esposto si stima un costo complessivo per il funzionamento della nuova Agenzia e per le spese del personale da trasferire nei ruoli della Giunta Regionale pari

complessivamente ad euro 8.365.000,00, a fronte di uno stanziamento di bilancio per il funzionamento degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. pari ad euro 12.775.000,00, con una economia di euro 4.410.000, da destinare alle attività di promozione turistica.

L'attuazione della legge regionale di cui si propone l'approvazione avverrà gradualmente. Molteplici attività in essa contemplate sono rinviate ad appositi regolamenti attuativi, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disposto normativo. Uno per tutti, lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Per un lasso di tempo, al momento non quantificabile, sarà necessario mantenere l'attuale organizzazione e le conseguenti provviste finanziarie a carico della Regione. L'incertezza dei tempi necessari all'entrata in vigore "a regime" della nuova normativa, impedisce al momento di effettuare una quantificazione precisa o, quanto meno, attendibile delle risorse da appostare in Bilancio, distinte per tipologia di intervento: nella proposta di Bilancio per il 2012, comunque, è inserita la spesa a favore degli enti turistici in misura sufficiente a garantire la copertura degli oneri obbligatori. In ogni caso, tutte le disposizioni contenute nella nuova legge potranno trovare attuazione solo se, e nella misura in cui, la Regione provvederà a finanziare l'apposita voce di Bilancio.